

Risoluzione

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna

Premesso che:

- gli articoli 4 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 1948, dispongono rispettivamente che “Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma” e che “nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”;
- l'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, mira a punire “qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui: 1) procura, adesca o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente; 2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente”; stabilisce nel preambolo che “la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità”;
- l'art. 6 della Convenzione CEDAW del 1979 mira a reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile;
- l'art. 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne stabilisce che la violenza sulle donne comprende anche il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- Il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone (c.d. Protocollo di Palermo del 2000), all'art 9 punto (5) afferma che “Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo per scoraggiare la domanda che alimenta tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta”;
- La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, al n. (25) afferma: “Gli Stati membri dovrebbero stabilire e/o rafforzare le politiche di prevenzione della tratta di esseri umani, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento (...)” e all'art. 18 statuisce: 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani;

Considerato che:

- Il Parlamento europeo con la Risoluzione Honeyball del 26 febbraio 2014 "evidenzia l'esistenza di molti legami tra la prostituzione e la tratta e riconosce che la prostituzione, sia a livello globale che in Europa, alimenta la tratta di donne e ragazze minorenni vulnerabili, una gran percentuale delle quali è compresa tra i 13 e i 25 anni; sottolinea che, come

mostrato dai dati della Commissione, la maggior parte delle vittime (62%) è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, che le donne e le ragazze minorenni rappresentano il 96% delle vittime identificate e presunte e che negli ultimi anni si è registrato un aumento del numero delle vittime provenienti da paesi terzi; ritiene che il modo più efficace per combattere la tratta di donne e ragazze minorenni a fini di sfruttamento sessuale e per rafforzare la parità di genere segua il cosiddetto modello nordico, dove il reato è costituito dall'acquisto di servizi sessuali e non dai servizi resi da chi si prostituisce;

- Il Piano Nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, che recepisce la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, al punto 2.8 della Parte I indica di “porre in essere attività volte a scoraggiare la domanda di servizi offerti dalle vittime di tratta”;

Visto che:

- la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, a fini di sfruttamento sessuale o di altra natura, è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani;
- in alcuni paesi del nord Europa (Svezia, Islanda e Norvegia) ed in Francia è stato introdotto il reato di acquisto di servizi sessuali, che interviene direttamente sulla domanda, allo scopo di disincentivare la prostituzione e la connessa tratta di esseri umani;
- per quanto di propria competenza, la Regione Emilia-Romagna promuove e coordina dal 1996 il progetto “Oltre la Strada” costituito da un sistema integrato di interventi rivolti a vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e *human trafficking*, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di uscita che va dal primo contatto con la persona, all’assistenza sanitaria, fino alla rielaborazione del percorso di vita e ad azioni volte all’inserimento lavorativo;
- tale progetto, possibile anche grazie ad una rete di welfare composta di O.N.G., cooperative e associazionismo sociale, a cui aderiscono numerose Amministrazioni locali, lo scorso anno è stato premiato con un finanziamento della durata di 15 mesi dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che:

- la punibilità per legge dei clienti costituirebbe un forte deterrente ed un primo strumento per l’eliminazione di questa moderna forma di schiavitù;
- per incentivare la consapevolezza del fenomeno della tratta delle donne sottesa alla prostituzione occorre continuare a promuovere ed estendere sul territorio nazionale progetti sia di sensibilizzazione che di aiuto alle persone per l’uscita da schiavitù e sfruttamento;

Evidenziato che:

- sono presenti in Parlamento diversi Progetti di Legge che prevedono l'introduzione del c.d. modello nordico e, in particolare, il 9 giugno 2016 è stata presentata alla Camera la proposta di legge n. 3890 “Modifica all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l’introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano

la prostituzione” che, assegnata l’11 luglio 2016 alla II Commissione Giustizia, non ha mai proseguito il proprio iter;

Impegna la Giunta regionale:

- a promuovere e sostenere, anche nelle sedi nazionali opportune, i progetti di emersione dall’illegalità e per l’integrazione delle vittime di tratta e sfruttamento qual è “Oltre la strada”, a cui va assicurato anche in futuro adeguato finanziamento;
- a promuovere una maggiore sinergia tra gli attori coinvolti nella tutela e protezione delle vittime di tratta, tra i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalle Procedure Operative standard del Piano nazionale d'azione contro la tratta del Dipartimento per le Pari Opportunità, che intende rafforzare "il sistema integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno e di protezione delle vittime con particolare attenzione al raccordo tra il sistema di protezione per richiedenti/titolari di protezione internazionale e il sistema di protezione per vittime di tratta, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs n.24/2014 e dell'art. 17 del D.lgs 142/2015 e tenuto conto del fenomeno della forte crescita di casi di tratta e grave sfruttamento all'interno dei flussi di richiedenti asilo";
- a promuovere anche nelle sedi nazionali opportune, gli interventi normativi, a cominciare dal progetto di legge n. 3890, volti alla conoscenza e al contrasto indiretto e diretto dello sfruttamento della prostituzione, allo scoraggiamento della domanda di prestazioni sessuali a pagamento, nonché a sostegno alle vittime di human trafficking per l’esigibilità dei loro diritti costituzionalmente garantiti.

Paruolo Giuseppe
Mori Roberta
Poli Roberto
Zappaterra Marcella
Iotti Massimo
Caliandro Stefano
Marchetti Francesca
Lori Barbara
Tarasconi Katia
Zoffoli Paolo
Calvano Paolo
Rontini Manuela
Boschini Giuseppe
Bagnari Mirco
Molinari Gian Luigi
Ravaioli Valentina
Cardinali Alessandro
Pruccoli Giorgio
Montalti Lia
Campedelli Enrico